



## Iscrizione al REN con il solo trattore stradale Chiarimento MIT

### FAI INFORMA 144/2024 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che, a seguito di un intervento sollecitato dalla FAI, la Div. 5 della Direzione Generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del MIT ha emesso la circolare prot. 17455 del 9 Luglio 2024, dove ha affermato che l'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) è consentita anche all'impresa di autotrasporto merci che abbia in disponibilità il solo veicolo trattore, anziché il complesso veicolare (trattore e semirimorchio).

Il chiarimento è stato sollecitato dalla scrivente raccogliendo delle segnalazioni ricevute dal territorio, dalle quali emergeva che alcuni uffici della motorizzazione rifiutavano l'iscrizione al REN alle imprese che si trovavano nella situazione appena descritta, facendo leva sulla definizione dell'attività di trasportatore merci su strada contenuta nell'art. 2 del Regolamento (CE) 1071/2009, secondo la quale: *“«l'attività di trasportatore di merci su strada» significa l'attività di qualsiasi impresa che trasporta merci dietro pagamento di una commissione o di una remunerazione mediante veicoli a motore o combinazioni di veicoli “.*

**La FAI ha contestato questa interpretazione, trovando concorde il MIT.**

Infatti, anche a giudizio del MIT questa interpretazione non è condivisibile per due motivi:

- Nella professione di trasportatore di persone su strada (art.2, punto 2 del Reg. 1071/2009), i veicoli devono essere **“... atti, per costruzione e per attrezzatura, a trasportare più di nove persone, conducente compreso, e destinati a tal fine ...”**;
- Diversamente, in quella della professione di trasportatore di merci (punto n. 1) non è espressamente richiesto che il veicolo debba essere atto per costruzione e per attrezzatura a trasportare merci, tenuto conto che è qualificata come trasportatore l'impresa che **“... esegue, mediante veicoli a motore singoli oppure insieme di veicoli accoppiati, il trasporto di merci per conto di terzi”**.

Di conseguenza – conclude il MIT – **“un'impresa che ha in disponibilità un veicolo a motore singolo, quale un trattore, può senz'altro eseguire un trasporto di merci essendo tale veicolo idoneo – previo aggancio con un semirimorchio – a trasportare la merce”**. Cosa che – prosegue il MIT – non sarebbe stata possibile se nella definizione data al punto 1 del

regolamento (CE) 1071/2009, fosse stato previsto che il veicolo dovesse essere atto, per costruzione e per attrezzatura, al trasporto di merci.

Si riporta di seguito la copia informale della circolare MIT prot. 17455 del 9.7.2024.

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

### DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

#### Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto

#### Divisione 5

Prot. n. 17455

Roma, 9 luglio 2024

**OGGETTO: Autotrasporto merci – Accesso alla professione – Disponibilità del solo trattore stradale.**

*È pervenuta una segnalazione della Federazione autotrasportatori italiani – FAI secondo la quale alcuni Uffici di motorizzazione civile rifiuterebbero l'iscrizione al REN dell'impresa di trasporto merci su strada che abbia in disponibilità soltanto il trattore stradale.*

*La motivazione del diniego risiederebbe -stando alla segnalazione- nel fatto che la definizione della professione di trasportatore di merci su strada di cui all'art. 2 reg. CE 1071/2009 fa riferimento alla necessità che anche il veicolo a motore singolo debba essere idoneo al trasporto di merci (talché, dunque, sarebbe idonea la motrice ma non il trattore). Tuttavia l'interpretazione di cui sopra non si ritiene condivisibile per ragioni di interpretazione sistemica e testuale, cui peraltro corrisponde una prassi ampiamente consolidata.*

*Segnatamente, si confrontino i due riferimenti ai veicoli contenuti nelle definizioni fornite dall'articolo 2, rispettivamente punti 1) e 2), del regolamento (CE) n. 1071/2009.*

*Mentre nella definizione della professione di trasportatore di persone su strada (punto n. 2) i veicoli devono essere "... **atti, per costruzione e per attrezzatura, a trasportare più di nove persone**, conducente compreso, e destinati a tal fine ...", in quella della professione di trasportatore di merci (punto n. 1) non è espressamente richiesto che il veicolo debba essere atto per costruzione e per attrezzatura a trasportare merci, posto che è qualificata come trasportatore l'impresa che "... **esegue, mediante veicoli a motore singoli oppure insieme di veicoli accoppiati, il trasporto di merci per conto di terzi**". Pertanto, un'impresa che ha in disponibilità un veicolo a motore singolo, quale un trattore, può senz'altro eseguire un trasporto di merci essendo tale veicolo idoneo – previo aggancio con un semirimorchio – a trasportare la merce. Viceversa, non sarebbe stato possibile considerare trasportatore un'impresa avente la disponibilità del solo trattore qualora nella definizione data al punto 1 del regolamento (CE) 1071/2009 fosse stato previsto che il veicolo dovesse essere atto, per costruzione e per attrezzatura, al trasporto di merci.*

*Si rappresenta quanto sopra a beneficio di un'applicazione omogenea della citata normativa sul territorio e, a tale fine, si pregano codesti Uffici di darne informazione agli Uffici di motorizzazione civile di rispettiva competenza.*

*Si ringrazia della collaborazione.*

**IL DIRETTORE GENERALE**

*dott. ing. Vito Di Santo*